



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice generale

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 – Soggetto passivo.....	3
Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni.....	3
Articolo 5 – Misura dell'imposta.....	4
Articolo 6 – Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 7 - Responsabili del pagamento dell'imposta.....	5
Articolo 8 – Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta.....	5
Articolo 9 – Attività di accertamento dell'imposta.....	7
Articolo 10 – Sanzioni e interessi.....	7
Articolo 11 – Riscossione coattiva.....	8
Articolo 12 – Rimborsi.....	8
Articolo 13 – Contenzioso.....	9
Articolo 14 – Funzionario responsabile.....	9
Articolo 15 – Tavolo tecnico.....	9
Articolo 16 - Disposizioni finali.....	9

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nel Comune di Casale Monferrato.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, dall'articolo 180 del D.L. 34/2020, dall'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere e nelle unità abitative oggetto di locazione turistica ubicate nel territorio del Comune di Casale Monferrato, come individuate e definite dalle vigenti norme regionali in materia di turismo.

Articolo 3 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive situate nel territorio di Casale Monferrato di cui all'articolo 2, comma 2, e non risulta iscritto nel registro della popolazione residente del Comune di Casale Monferrato.

Articolo 4 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del decimo anno di età, attestata mediante copia del documento di identità del minore;
- b) un soggetto (autista o accompagnatore) ogni 20 persone appartenenti a gruppi organizzati;
- c) i soggetti che alloggiano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa, e un accompagnatore.
- f) coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente.
- g) i dipendenti della struttura ricettiva presso la struttura datoriale.

h) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti agli istituti scolastici e ai corsi professionali aventi sede sul territorio comunale, nonché gli insegnanti degli stessi.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lettere b) – c) – d) - e) - g) è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva o agli altri soggetti di cui all'articolo 7 di una dichiarazione resa in base agli articoli 16 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.

L'esenzione di cui alla lettera f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del paziente o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato alla assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".

Per l'ipotesi di cui alla lett. h), idonea certificazione della struttura scolastica/formativa, oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti;

Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

a) i gruppi scolastici in visita didattica;

b) gli atleti, e relativo staff, componenti di gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati sul territorio.

La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del dirigente scolastico per i soggetti di cui alla lettera a) e della federazione sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b). Le attestazioni dovranno essere presentate ai responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7. Il responsabile del gruppo della scuola o del gruppo sportivo dovrà altresì presentare una dichiarazione resa in base agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, su apposito modulo.

3. Tutte le esenzioni e riduzioni previste dal presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione/comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c) e f).

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.

2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi, anche ripetitivi, per periodo di pagamento (trimestre).

3. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m., entro la misura massima stabilita dalla Legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale. Si applica l'art. 1, comma 169, del D.Lgs. n. 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative ai tributi.

4. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 3, entro il termine di ciascun soggiorno, corrisponde l'imposta ai responsabili del pagamento di cui all'articolo 7. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza tramite le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 2, lettera d), e al successivo versamento al Comune secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 8, comma 2, lettere e).

Articolo 7 - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 2, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'articolo 4, comma 5 bis, del medesimo decreto legge. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica, nonché agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e da questo regolamento. Essi sono soggetti alla sanzioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473 per inadempimenti tributari.

2. Per il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici e che incassa i canoni o i corrispettivi del soggiorno, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, le modalità operative per l'attuazione dei predetti obblighi e per consentire le attività di controllo di cui all'articolo 10 potranno essere definite con successivo provvedimento.

Articolo 8 – Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di coloro che pernottano presso la struttura ricettiva, a riversare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

2. A tal fine il gestore della struttura e gli altri responsabili del pagamento dell'imposta indicati nell'articolo 7 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi per ciascuna struttura ricettiva gestita:

- a) essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Casale Monferrato;
- b) informare i propri ospiti dell'applicazione della misura dell'imposta di soggiorno, nonché delle esenzioni, delle riduzioni e delle sanzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni

della struttura e/o pubblicazione sul sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune, impegnandosi a promuoverne la divulgazione;

c) Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente secondo modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

d) richiedere il pagamento dell'imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva ed a rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

e) riversare al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre. I trimestri sono: 01 gennaio – 31 marzo; 01 aprile – 30 giugno; 01 luglio – 30 settembre; 01 ottobre – 31 dicembre e le scadenze per il riversamento sono le seguenti:

entro il 15 aprile per il I° trimestre;

entro il 15 luglio per il II° trimestre;

entro il 15 ottobre per il III° trimestre;

entro il 15 gennaio per il IV° trimestre.

Il riversamento deve avvenire con le seguenti modalità:

- Pago PA

- altre forme di versamento attivate dal Comune

f) presentare al Comune comunicazione trimestrale contenente le seguenti informazioni relative alla determinazione dell'imposta versata :

- numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre;

- relativo periodo di permanenza;

- numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;

- numero dei pernottamenti esenti e quelli cui applicare le riduzioni, nonché la relativa motivazione a norma dell'articolo 4;

- imposta dovuta;

- imposta incassata e riversata con gli estremi del riversamento effettuato;

- eventuali informazioni inerenti il calcolo dell'imposta.

Le scadenze per la presentazione della comunicazione sono le medesime scadenze previste per il riversamento dell'imposta riscossa, vale a dire:

entro il 15 aprile per il I° trimestre;

entro il 15 luglio per il II° trimestre;

entro il 15 ottobre per il III° trimestre;

entro il 15 gennaio per il IV° trimestre.

g) richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni e delle riduzioni di cui all'articolo 4;

h) conservare ai sensi dell'articolo 1 c. 161 L. 27/12/2006 n. 296 la documentazione relativa ai pernottamenti, alla attestazione del pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per le esenzioni / riduzioni dall'imposta; esibire e rilasciare al competente ufficio comunale atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati.

Articolo 9 – Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27/12/2019 n. 160.
2. Gli uffici comunali, ognuno per le parti di propria competenza, vigilano sugli adempimenti di cui al precedente articolo 8 .
3. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.
4. I responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 devono conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni e riduzioni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
5. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione del Comune e sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici e relativa alle dichiarazioni trimestrali (e relativi versamenti) effettuate dai responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 nei precedenti 5 anni.
6. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nelle misure indicate all'articolo 10.

Articolo 10 – Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 8 c. 2 lett. c) del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista all'articolo 8 c.2 lett a) del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300Euro;

b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui articolo 8 c. 2 lett. b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

c) per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 8 c. 2 lett. f) g) h) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

6. Sulle somme incassate dai responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 e non riversate al Comune entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera f), sulle somme dovute per imposta e sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi pari al tasso legale previsto dalla legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 12 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita del competente ufficio comunale. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, i responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 7 devono trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme al Comune.

Articolo 13 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e della Legge 31/08/2022 n. 130.

Articolo 14 – Funzionario responsabile

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 15 – Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e propositive, composto dai rappresentanti del Comune e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'impiego del gettito dell'imposta.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 e 15-quater art. 13 D.L. 201 del 06.12.2011 convertito dalla legge n. 214/2011.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali.